

DECRETO RETTORALE N. 2295

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il proprio decreto n. 1558 del 1° settembre 2025;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, come modificato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 17 marzo 2026;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 26 marzo 2026;
- visto il proprio decreto n. 2294 del 10 aprile 2026,

DECRETA

Articolo unico

È emanato il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei

ricercatori a tempo indeterminato”, unito in **allegato** quale parte integrante del presente decreto.

Milano, 10 aprile 2026

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(a.i. Dott. Alessandro Tuzzi)
F.to: A. Tuzzi

Per copia conforme all'originale.

Milano, 14 aprile 2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA, DEI PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni normative vigenti, disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le procedure:

- a) per il trasferimento;
 - b) per la mobilità interna,
- dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.

**Art. 2
(Proposte delle Facoltà)**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al presente regolamento, le Facoltà, nel rispetto della programmazione didattica, deliberano motivate proposte in merito.

**Art. 3
(Incompatibilità)**

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di cui al presente regolamento, il Codice etico dell'Ateneo disciplina le cause di incompatibilità.

CAPO II – TRASFERIMENTI

**Art. 4
(Tipologie di trasferimento)**

I trasferimenti possono essere effettuati tramite le seguenti modalità:

- a) trasferimento dei professori di ruolo di I o di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

TITOLO I
TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I O DI II FASCIA
E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 5
(Ambito di applicazione)

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative concernenti la mobilità interuniversitaria possono essere effettuati, con l'assenso delle Università interessate, trasferimenti di professori di ruolo di I o di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato consenzienti attraverso lo scambio contestuale, tra due sedi universitarie, di soggetti anche in possesso di qualifica diversa.

Art. 6
(Dichiarazione di disponibilità allo scambio contestuale)

I professori di ruolo di I o di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato interessati dichiarano la propria disponibilità allo scambio contestuale presentando istanza congiunta ad entrambe le Università coinvolte. All'istanza deve essere allegato il *curriculum* scientifico-professionale e ogni altro documento ritenuto utile.

Della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 7
(Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio contestuale)

Il Consiglio di Facoltà interessato procede alla valutazione delle istanze di scambio contestuale pervenute e della documentazione ad esse allegata, tenendo altresì conto:

- delle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali;
- del *curriculum* scientifico e didattico dei docenti che richiedono il trasferimento contestuale, ivi compresa l'eventuale attività assistenziale;
- della durata del servizio residuo dei docenti interessati prima del loro collocamento a riposo.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione istruttoria con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione istruttoria solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Qualora lo scambio contestuale veda coinvolte diverse Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, deve essere acquisita la valutazione di tutte le Facoltà interessate.

Art. 8
(Proposta di trasferimento)

A seguito della valutazione il Consiglio di Facoltà interessato, tenuto conto delle esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di trasferimento contestuale;
- b) non procedere al trasferimento.

Qualora lo scambio contestuale veda coinvolte diverse Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, deve essere acquisita la proposta di trasferimento di tutte le Facoltà interessate.

Sulla proposta di trasferimento formulata dal Consiglio di Facoltà interessato deve essere acquisito il parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.

Art. 9
(Provvedimento di trasferimento)

Lo scambio contestuale è approvato dai competenti Organi di governo delle Università interessate.

Con particolare riferimento all'Università Cattolica del Sacro Cuore, la proposta - corredata del parere del Nucleo di valutazione di Ateneo - è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico.

Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto, previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio, con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata:

- nel caso di trasferimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di professori di ruolo di I o di II fascia, al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Ateneo;
- nel caso di trasferimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di ricercatori a tempo indeterminato, ad un colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo.

Quanto sopra dovrà essere, sin dalla fase di avvio della procedura, adeguatamente rappresentato all'altra Università coinvolta nella procedura di scambio ed oggetto di specifica regolamentazione.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.



TITOLO II
TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210

Art. 10
(Attivazione delle procedure di trasferimento per i ricercatori a tempo indeterminato)

Le Facoltà deliberano le proposte di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato, stabilendo:

- a) il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- b) la sede di servizio;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale, cui si riferiscono i posti da coprire.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le Facoltà stabiliscono altresì le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici.

Le motivate proposte di trasferimento delle Facoltà sono trasmesse all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei precedenti commi, emette specifici bandi per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato.

Del bando viene data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 11
(Presentazione delle domande)

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito internet dell'Ateneo.

Alle domande devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 12
(Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti)

Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio di Facoltà prende in considerazione ciascun candidato con riferimento a:

- *curriculum* scientifico e professionale;
- titoli e pubblicazioni sottoposte a valutazione;
- attività in campo clinico se prevista, relativamente ai gruppi/settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, il Consiglio di Facoltà si attiene ai seguenti criteri:

- a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica;
- b) congruenza dell'attività del candidato con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Il Consiglio di Facoltà formula la proposta di trasferimento con delibera motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

La Facoltà può decidere, inoltre, di non procedere al trasferimento.

Le procedure di trasferimento devono concludersi, di norma, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 13
(Provvedimento di trasferimento)

Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata ad un colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.



Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

CAPO III – MOBILITÀ INTERNA

Art. 14 (Procedure di mobilità)

Le proposte delle Facoltà per la copertura di posti per mobilità interna riguardano:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato della Facoltà su gruppo/settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso le Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche su gruppo/settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento.

Ai procedimenti di mobilità interna:

- di cui alla lettera a) del precedente comma, possono partecipare candidati in servizio presso la Facoltà che ha avviato la procedura, incardinati nel ruolo cui si riferisce la procedura medesima, appartenenti a gruppo/settore scientifico-disciplinare diverso da quello cui si riferisce il posto da coprire;
- di cui alla lettera b) del precedente comma, possono partecipare candidati in servizio presso le Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, incardinati nel ruolo cui si riferisce la procedura, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare e al settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire. Ai procedimenti possono altresì partecipare, ove previsto e secondo le modalità indicate dal Consiglio di Facoltà ai sensi del punto 4) del secondo comma del successivo articolo 15, anche candidati appartenenti a gruppo/settore scientifico-disciplinare diverso da quello indicato nella procedura.

Art. 15 (Avvio della procedura)

La procedura di mobilità interna è avviata, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, con delibera dell'Organo direttivo competente, che verifica l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare:

- 1) la tipologia di mobilità interna, ai sensi del primo comma del precedente articolo 14;
- 2) il ruolo di professore di I o di II fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;
- 3) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni e sulla sede di servizio. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- 4) nel caso di mobilità interna di cui alla lettera b) del primo comma del precedente articolo 14, la possibilità o meno che alla procedura partecipino anche candidati



appartenenti a:

- settore scientifico-disciplinare diverso, purché ricompreso nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare indicato nella procedura medesima;
- gruppo scientifico-disciplinare diverso da quello indicato nella procedura medesima.

Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo, con l'indicazione delle modalità e del termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.

Art. 16 (Dichiarazioni di disponibilità)

Possono dichiarare la propria disponibilità alla mobilità interna i candidati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 14.

Le dichiarazioni di disponibilità a partecipare alla procedura devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine indicati ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 15. Il termine di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità decorre dalla data di pubblicazione della procedura sul sito internet dell'Ateneo.

Alla dichiarazione deve essere allegato il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 17 (Valutazione dei candidati)

La valutazione dei candidati è effettuata dal Consiglio della Facoltà che ha avviato la procedura.

La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione riguarda le seguenti attività svolte dai candidati:

- di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, considerando anche le attività eventualmente svolte presso la Facoltà che ha avviato la procedura;
- di ricerca;
- eventualmente le funzioni in campo clinico.

Art. 18 (Provvedimento di copertura del posto)

A seguito della valutazione, il Consiglio di Facoltà - considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata avviata la procedura e valutate le esigenze della Facoltà - può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di copertura del posto. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale



provvederà sentito il Senato Accademico;
b) non procedere alla copertura del posto.

La copertura del posto per mobilità interna è disposta con decreto del Rettore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 19

(Passaggio ad altro gruppo/settore scientifico-disciplinare)

In caso di passaggio ad altro gruppo/settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel gruppo/settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

(Norme transitorie e finali)

L'inquadramento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato decorre dal 1° novembre o dal 1° marzo secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Per esigenze didattiche la data di decorrenza dell'inquadramento può essere diversamente determinata, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato.

In ogni caso la singola Facoltà deve aver deliberato la proposta di trasferimento o di copertura del posto dell'idoneo con congruo anticipo rispetto alla data d'inquadramento.